



Allegato B
al n. 86926 di repertorio
e al n. 32291 di raccolta
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS
STATUTO
adempimento a D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017

Articolo 1

In attuazione degli indirizzi di politica sanitaria della Regione Veneto ed in armonia con quanto disposto dalla legge 12 agosto 1993 n. 301, è costituita la "Fondazione Banca degli Occhi del Veneto", avente personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione ha sede in Venezia – Zelarino, presso il Padiglione Giovanni Rama, Ospedale dell'Angelo, via Paccagnella, n. 11.

La Fondazione quale centro di riferimento di cui all'art. 4 della legge n. 301/1993, non persegue scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito sanitario e della ricerca scientifica.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di assistenza e di ricerca scientifica indicate all'art. 2 fatta eccezione per le attività ad esse direttamente connesse.

Articolo 2

Gli scopi della Fondazione sono:

- a) asensibilizzazione della pubblica opinione sull'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione delle cornee a scopo di trapianto;
- b) promozione, sviluppo ed organizzazione delle attività di prelievo ed innesto di cornee, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge 12 agosto 1993 n. 301, anche mediante intese tecnico-scientifiche con altri Enti ed Istituti;
- c) raccolta, esame, selezione, conservazione delle cornee, eventuale trattamento e distribuzione delle stesse ad Ospedali ed Enti autorizzati agli innesti corneali, con preferenza per quelli della Regione Veneto;
- d) elaborazione e messa a disposizione di Enti ed Istituti autorizzati dei dati clinici acquisiti;
- e) promozione della ricerca e degli studi nel campo della chirurgia corneale, anche in collaborazione con Istituti Universitari e con ULSS.

Articolo 3

Le entrate di Fondazione sono costituite da:

- a) contribuzioni ed erogazioni liberali da parte di Enti pubblici e privati;
- b) proventi derivanti dai rimborsi per la prestazione di servizi relativi all'attività istituzionale e alle attività strumentali, accessorie e direttamente connesse, il cui corrispettivo non ecceda gli oneri sostenuti;
- c) proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi realizzate in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazio-



b3f4bf82



ne effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore e/o di servizi ai donatori;

d) lasciati testamentari e legati.

Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, alla retribuzione del personale dipendente, nonché a tutto quanto necessita al funzionamento e alla gestione di Fondazione.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 è fatto espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, fatta eccezione per le destinazioni o distribuzioni stesse imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere reinvestiti esclusivamente in opere ed attività volte a perseguire le finalità di Fondazione.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 4

Organi della Fondazione sono:

– Organo di amministrazione, composto da:

o Presidente

o Consiglio di Amministrazione;

– Direttore Medico;

– Direttore di Gestione;

Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Articolo 5

Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale fra le personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, imprenditoriale o sociale, espressione della rappresentanza della cittadinanza. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di motivata urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione.

Può proporre al Consiglio di Amministrazione perché deleghi specifici compiti connessi all'attività istituzionale della Fondazione ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun incarico di delega comporta la definizione di un budget di assegnazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento di Presidente e Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono assolve dal consigliere più anziano di età.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dalla Giunta Regionale del Veneto, su proposta del suo Presidente:

– Il Presidente;

– Un Dirigente regionale in rappresentanza della Regione del Ve-



b3f4bf82



- neto, con funzioni di Vice Presidente.
- Un rappresentante dell'ULSS dove ha sede la Fondazione indicato dal Direttore Generale di tale Ulss;
 - Un rappresentante delle Associazioni di Volontariato, scelto tra tre nominativi richiesti dal CdA uscente alle Associazioni rappresentative nel Veneto nel campo di donazione di organi, tessuti e cellule.
 - Una personalità nota per la sua attività ed impegno nel campo della promozione e sostegno della ricerca sanitaria, scelto tra tre nominativi richiesti dal CdA uscente ad altre Fondazioni o Enti privati del settore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e, comunque, fino al suo rinnovo. Gli amministratori, che scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica, sono rinominabili.

Il Consiglio di Amministrazione uscente richiederà alla Giunta Regionale del Veneto, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri di amministrazione, comunicando la rosa di nominativi.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati o indicati né ad essi rispondono, ciò valendo anche per il Presidente. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite ai fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la Giunta Regionale del Veneto provvederà alla nomina del sostituto, con le stesse modalità di individuazione previste al comma 1 del presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione di formale comunicazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; i consiglieri così nominati scadranno alla medesima data degli altri consiglieri in carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi a pena di nullità delle deliberazioni assunte. Essi si considerano comunque presenti ai fini della valida costituzione dell'organo cui partecipano.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito e funzionante con la nomina di almeno tre componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Medico con voto consultivo ed il Direttore di Gestione con funzioni di verbalizzante.

Con l'assenso unanime dei consiglieri presenti, possono essere ammessi ad assistere alle sedute consiliari consulenti tecnici esterni, chiamati a relazionare su specifici argomenti.



b3f4bf82



Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove, purché nel Veneto – su invito scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta – almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. E' ammessa la partecipazione in teleconferenza. L'avviso, unitamente all'o.d.g., deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta ovvero, in caso di urgenza motivata almeno 24 ore prima, a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti e le proposte si intendono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti si ritengono presenti man non votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di trattazione di questioni concernenti persone, la votazione deve svolgersi in forma segreta.

I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore di Gestione verbalizzante.

Le funzioni del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività statutarie, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Articolo 8

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) fissare i programmi della Fondazione per la realizzazione delle finalità statutarie;
- b) approvare il Bilancio di previsione, nonché gli specifici budget connessi alle deleghe, le relative variazioni e – entro il mese di Aprile di ciascun anno – il Bilancio dell'esercizio precedente;
- c) nominare il Direttore Medico ed il Direttore di Gestione;
- d) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello statuto della Fondazione;
- e) accettare eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;
- f) acquistare eventuali immobili strumentali necessari alla funzionalità della Fondazione, previa autorizzazione regionale;
- g) ratificare i provvedimenti adottati in via eccezionale ed urgente dal Presidente.

Articolo 9

Il Direttore Medico è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione per la durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

È assunto con contratto individuale avendo come riferimento il CCNL della Sanità Privata.

È scelto tra medici specialisti in oculistica, liberi professionisti o in servizio o in quiescenza. Qualora il designato sia dipendente da un ente pubblico, la sua nomina è condizionata dal previo assenso dell'ente da cui dipende.

Il Direttore Medico svolge il ruolo di Direttore Sanitario con riferi-



b3f4bf82



mento all'attività assistenziale ed è responsabile dell'attività di ricerca di Fondazione compresi i programmi di medicina rigenerativa e terapia cellulare.

Articolo 10

Il Direttore di gestione è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione.

È assunto con contratto individuale avendo come riferimento il CCNL della Sanità Privata.

Il Direttore di Gestione cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della legalità ed efficienza della gestione amministrativa e tecnica della Fondazione e, d'intesa con il Direttore Medico, delle risorse umane della Fondazione.

Il Direttore di Gestione risponde al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente.

Articolo 11

Per i rapporti con Enti Pubblici, Sanità e Territorio la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto può avvalersi della consulenza di personalità in campo scientifico culturale e sociale su proposta del Presidente. Il consulente è nominato dal Consiglio che definisce al contempo il compenso per giornata richiesta/effettuata.

Articolo 12

L'Organo di Controllo è monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione, rieleggibile ed espleta le funzioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e, nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, anche di revisione legale dei conti.

Il compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

All'inizio di ogni triennio il Consiglio nomina un Comitato Scientifico della Fondazione da massimo tre membri, scelti tra i medici oculisti di maggior prestigio operanti negli enti pubblici e nelle strutture private italiane.

Possono essere chiamati a fare parte del Comitato Scientifico anche oculisti stranieri, particolarmente distinti nell'attività di trapianto di cornee.

Il comitato ha finalità scientifico-culturali e di promozione della ricerca in campo oculistico, in particolare degli innesti corneali.

Il Comitato Scientifico elegge il suo Presidente tra i propri componenti.

Il Direttore Medico della Fondazione partecipa di diritto ai lavori del Comitato.

La funzione di membro del Comitato Scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività statutarie, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Articolo 14

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione individua gli "Amici della Fondazione", definendone i requisiti, lo scopo e le funzioni.



b3f4bf82



Articolo 15

In caso di persistenti disfunzioni della Fondazione o di reiterate violazioni delle norme statutarie, la Giunta Regionale può dichiarare la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario nelle more del rinnovo del Consiglio stesso.

Articolo 16

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge

Articolo 17 (Norma transitoria)

Secondo l'attuale disciplina il destino della normativa Onlus dipende direttamente dall'entrata in vigore della nuova parte fiscale (titolo X) del codice del Terzo settore: solamente a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione europea del nuovo regime fiscale che il decreto legislativo 460/1997, infatti, sarà effettivamente abrogato e l'anagrafe unica delle Onlus soppressa, pertanto gli adeguamenti e le modifiche dello statuto deliberati il giorno 27 settembre 2022 avranno efficacia solo al momento dell'iscrizione al RUNTS (le Onlus hanno tempo per effettuare l'iscrizione al registro unico fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale). Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal Dlgs n.460 del 1997 in materia di Onlus e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'anagrafe delle Onlus sarà definitivamente soppressa solo a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione europea del nuovo regime fiscale degli Ets. Pertanto, sino all'iscrizione l'Ente, ancora naturalmente iscritto al registro delle Onlus, continuerà a beneficiare dei diritti derivanti da tale iscrizione (in particolare quelli fiscali).

L'utilizzo dell'acronimo ETS, che andrà a sostituire l'acronimo ONLUS, è subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Pertanto l'efficacia delle modifiche deliberate il 27 settembre 2022 si avrà solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts, pertanto naturalmente finchè l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e rispettare i divieti ed adempiere agli obblighi previsti per le ONLUS.

FIRMATO: Giuseppe DI FALCO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)



b3f4bf82

